

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza integrata della popolazione proposti dai Comuni singoli o associati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), e dell'art. 6, comma 2, lettere k), l) e m), della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disposizioni in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), in attuazione della Sezione V del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2023.

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 soggetti beneficiari
- art. 3 partenariato
- art. 4 collaborazione di settori/aree dell'Ente
- art. 5 obiettivi del progetto
- art. 6 modalità di realizzazione del progetto
- art. 7 monitoraggio del progetto
- art. 8 dotazione finanziaria e valore del contributo
- art. 9 presentazione della domanda
- art. 10 inammissibilità delle domande
- art. 11 attività istruttoria e modalità di selezione dei progetti
- art. 12 criteri di attribuzione dei punteggi e graduatoria
- art. 13 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale
- art. 14 spese ammissibili
- art. 15 termine di realizzazione dei progetti
- art. 16 variazioni al progetto
- art. 17 verifiche e controlli
- art. 18 adempimenti per la Giornata della Polizia locale
- art. 19 rendicontazione
- art. 20 revoca e rideterminazione del contributo
- art. 21 obblighi di pubblicità
- art. 22 informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 Regolamento 2016/679/UE (GDPR)
- art. 23 norma di rinvio

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), e dell'articolo 6, comma 2, lettere k), l) e m), della legge regionale 5/2021 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi, in attuazione della Sezione V del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 641 del 29 marzo 2023.
2. I progetti degli enti locali sono finalizzati a riconoscere e prevenire la diffusione di fenomeni illeciti e di devianza sociale e a promuovere la legalità per migliorare la sicurezza della popolazione maggiormente esposta a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, in particolare delle fasce più deboli quali giovani, donne, anziani, e a tutelare la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi pubblici.

art. 2 soggetti beneficiari

1. I soggetti ammessi a partecipare al presente bando sono:
 - a. i Comuni singoli;
 - b. i Comuni capofila di forme associative per conto degli enti locali che ne fanno parte;

- c. le Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), in nome e per conto dei Comuni che vi partecipano.
2. Sono inammissibili le domande presentate singolarmente da un Comune, qualora la domanda sia presentata in forma associata anche per il Comune medesimo.

art. 3 partenariato

1. I progetti presentati dai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, possono prevedere la presenza di partner, da indicare compilando il modulo Allegato A.
2. Sono considerati partner tutti quei soggetti pubblici e privati diversi dalle persone fisiche e privi di finalità di lucro che aderiscono al progetto offrendo un tipo di collaborazione coerente alle loro caratteristiche operative e mettono a disposizione risorse umane o strumentali o un apporto finanziario, concordando le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.
3. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

art. 4 collaborazione dei settori/aree dell'ente locale

1. La partecipazione alla realizzazione del progetto da parte della polizia locale e di altri settori/aree dell'ente locale richiedente va precisata nel modulo di domanda, con indicazione delle attività e dei compiti spettanti a ciascuno di essi.

art. 5 obiettivi del progetto

1. Sono valutabili i progetti che concorrono al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) l'informazione, la sensibilizzazione e l'educazione alla cultura della legalità rivolti alla popolazione giovanile per contrastare e prevenire fenomeni di disagio e comportamenti devianti, bullismo, cyberbullismo, vandalismo, uso di sostanze psicotrope, educare e promuovere l'utilizzo consapevole dei social network;
 - b) sensibilizzazione e prevenzione del rischio di violenza contro le donne e sui minori e l'individuazione di forme di abuso sommerso;
 - c) prevenzione dei fenomeni delittuosi con particolare riguardo alle truffe e ai raggiri in genere e truffe informatiche;
 - d) sviluppo e crescita del senso civico cittadino: contrasto ai fenomeni di accattonaggio e all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, promozione e valorizzazione del decoro urbano;
 - e) sviluppo della sicurezza partecipata finalizzata alla prevenzione delle criticità territoriali, alla vivibilità degli spazi pubblici, al miglioramento delle relazioni tra popolazione, servizi comunali e polizia locale, attraverso reti di comunicazione informatica collegate alla polizia locale e altre forme di cittadinanza attiva ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5/2021.
2. E' ammesso il finanziamento di attività che vadano a integrare altre esistenti sul territorio qualora non si sovrappongano alle precedenti e conservino una propria autonomia.

art. 6 modalità di realizzazione del progetto

1. Il progetto può essere sviluppato attraverso una o più delle seguenti modalità di realizzazione funzionali all'obiettivo da raggiungere:
 - a) campagne di informazione e comunicazione (ad es. diffusione di materiale informativo e degli interventi offerti, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa e social);
 - b) iniziative formative ed educative attraverso percorsi mirati (ad es. incontri, convegni, corsi, workshop, laboratori, spettacoli);
 - c) coinvolgimento attivo dei destinatari per la realizzazione delle varie attività;
 - d) produzione di materiale multimediale, quale video, elaborati vari);
 - e) collaborazioni non rientranti nel partenariato di cui all'articolo 3, volte alla creazione di reti solidali con il coinvolgimento di famiglie, esercenti, parrocchie, medici di base, doposcuola o altri soggetti;
 - f) incontri di coordinamento tra il soggetto proponente e gli attori coinvolti nel progetto.

art. 7 monitoraggio del progetto

1. Al fine di misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi, il progetto deve prevedere l'attività di monitoraggio.
2. Gli indicatori da utilizzare negli strumenti di monitoraggio sono i seguenti:
 - indicatori di realizzazione, relativi alla quantificazione del numero di partecipanti alle iniziative finanziate, anche sulla base di questionari di gradimento e degli eventuali materiali prodotti;
 - indicatori di risultato per la rilevazione dell'impatto nei confronti dei destinatari, anche sulla base di questionari di gradimento, e per l'individuazione di buone prassi.

art. 8 dotazione finanziaria e valore del contributo

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Bando ammontano a **euro 300.000,00** (trecentomila/00).
2. I progetti presentati sono finanziati, secondo l'ordine decrescente previsto nella graduatoria di cui all'articolo 12, comma 5, fino ad esaurimento delle risorse entro i seguenti limiti fissati per:

Comuni ex capoluogo di provincia singoli o associati	fino a un massimo di € 40.000,00
Comuni e forme associative con popolazione complessiva superiore a 25.000 abitanti	fino a un massimo di € 25.000,00
Comuni e forme associative con popolazione complessiva fino a 25.000 abitanti	fino a un massimo di € 15.000,00

3. Qualora l'importo di spesa complessivo del progetto presentato dall'ente locale sia superiore ai limiti indicati al comma 2, la quota eccedente rimane a carico dell'ente beneficiario quale cofinanziamento.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse in corso d'anno, si procede allo scorrimento della graduatoria e alla relativa concessione a favore dei progetti ammessi in graduatoria e non finanziati per insufficiente disponibilità delle risorse finanziarie.

art. 9 presentazione della domanda

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, deve **essere inoltrata a partire dal 1° luglio 2023 e perentoriamente entro il 29 settembre 2023**, a pena di inammissibilità, al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, di seguito "Servizio competente". La domanda è redatta utilizzando i modelli allegati al presente avviso (Allegato 2 – Domanda di contributo e proposta progettuale e scaricabili dal sito www.regione.fvg.it)
2. Ciascun soggetto può presentare un'unica domanda. Qualora un soggetto presenti più domande, viene ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico.
3. La domanda di concessione del contributo è inviata al Servizio competente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede esclusivamente la data della spedizione, come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC.
4. La domanda di concessione del contributo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, in forma digitale dal legale rappresentante o da un suo delegato.
5. La domanda per il finanziamento del progetto contiene:
 - a) la relazione illustrativa-descrittiva degli interventi con le relative modalità di realizzazione;
 - b) il costo complessivo preventivato e le entrate previste a copertura delle spese ivi compresa la quota di cofinanziamento. Per cofinanziamento si intende un apporto monetario a carico del soggetto proponente e degli eventuali terzi. Non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai partner o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo;
 - c) le eventuali schede di partenariato sottoscritte dal legale rappresentante;

6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici o di altra natura, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.
7. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono via PEC, salvo diversa indicazione del Servizio competente.

art. 10 inammissibilità delle domande

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
 - a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
 - b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2;
 - c) sia priva della sottoscrizione del soggetto di cui all'articolo 9, comma 4;
 - d) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 9.

art. 11 attività istruttoria e modalità di selezione dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio competente accerta l'ammissibilità delle domande, verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione.
2. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salva l'ipotesi di cui al comma 3. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione.
3. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con conseguente assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti.

art. 12 criteri di attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. La concessione dei contributi avviene a seguito di una procedura valutativa dei progetti ammissibili di cui all'articolo 9, svolta secondo le modalità di procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il Servizio competente attribuisce i punteggi in base ai criteri oggettivi di valutazione indicati alla lettera A dell'Allegato 1 al presente bando.
3. L'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi di valutazione, di cui alla lettera B dell'Allegato 1 al presente bando, è effettuata da una Commissione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di sicurezza.
4. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi di valutazione;
 - b) quota maggiore di cofinanziamento.
5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, è approvata la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelli inammissibili con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito *web* istituzionale della Regione.

art. 13 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. I progetti sono finanziati secondo l'ordine decrescente della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere in alcun caso assegnata per un importo inferiore.
3. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 12, comma 5, sono comunicate ai beneficiari a mezzo PEC le risultanze della procedura di valutazione.

4. Il contributo regionale è concesso e contestualmente liquidato, con decreto del Servizio, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria-
5. La conclusione del procedimento amministrativo è prevista in novanta giorni dalla scadenza prevista dall'articolo 9, comma 1, per la presentazione delle domande.

art. 14 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese coerenti con il progetto sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda fino al termine di cui all'articolo 15.
2. Non sono ammissibili le spese che sono già state oggetto di altri contributi pubblici.

art. 15 termine di realizzazione dei progetti

1. Le iniziative progettuali devono svolgersi esclusivamente nel territorio del Friuli Venezia Giulia e devono concludersi entro il 30 settembre 2025 con possibilità di proroga per il periodo massimo di sei mesi da concedersi con decreto del Direttore del Servizio competente, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il 30 giugno 2025.

art. 16 variazioni al progetto

1. Su richiesta motivata dell'ente locale possono essere autorizzate variazioni del progetto approvato.
2. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio competente il quale provvede alla relativa valutazione anche avvalendosi della Commissione di valutazione.
3. Le variazioni ammesse sono quelle che:
 - a) non comportano una riduzione del punteggio finale del progetto;
 - b) comportano una riduzione del punteggio finale tale da mantenere il progetto in posizione utile in graduatoria tra i progetti finanziati;
 - c) comportano una riduzione del punteggio finale tale da collocare il progetto in graduatoria in posizione inferiore rispetto ai progetti finanziati purché tale riduzione non sia superiore al 20 per cento del punteggio precedentemente assegnato.
4. La quota di cofinanziamento deve essere garantita in fase di rendicontazione della spesa. Una riduzione del cofinanziamento comporta la rideterminazione del contributo concesso.

art. 17 verifiche e controlli

1. Il Servizio competente si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e concessi ai sensi del presente bando, secondo quanto disposto all'articolo 44 della legge regionale 7/2000

art. 18 adempimenti per la Giornata della polizia locale

1. Gli enti locali beneficiari saranno chiamati ad inviare dati e materiali (quali video, dépliant, etc.) realizzati con i contributi assegnati con il presente bando, che potranno essere utilizzati per l'esposizione dei progetti più rilevanti e di maggior impatto in occasione della Giornata della polizia locale.

art. 19 rendicontazione

1. I beneficiari effettuano la rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 7/2000, entro il 30 settembre 2025, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it.
2. La rendicontazione è accompagnata da una relazione illustrativa.
3. Gli enti locali provvedono alla restituzione delle somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, il Servizio competente adotta il decreto di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute.
5. L'ente locale beneficiario del contributo regionale quale capofila di una forma associativa è responsabile nei confronti di Regione Friuli Venezia Giulia dell'attuazione e della rendicontazione del progetto.

art. 20 revoca e rideterminazione del contributo

1. Il Servizio competente provvede alla revoca totale o parziale del contributo concesso secondo i seguenti criteri:
 - a) revoca totale per rinuncia del beneficiario o per mancata realizzazione del progetto;
 - b) revoca totale per mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 19, comma 1;
 - c) revoca parziale in caso di variazione del progetto non autorizzata.
2. Il contributo è rideterminato qualora in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo delle spese ammesse sia inferiore all'ammontare della spesa concessa.
 - b) il cofinanziamento sia inferiore a quanto indicato nella domanda di contributo. In tale caso il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

art. 21 obblighi di pubblicità

1. E' fatto obbligo di apporre su tutto il materiale di divulgazione ed informazione all'utenza il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia" seguita dalla denominazione "Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione – Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione".

art. 22 informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 Regolamento 2016/679/UE (GDPR)

1. In conformità al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Si rende la seguente informativa:

- a) Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente in qualità di rappresentante legale
Presidente

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773710

e-mail: presidente@regione.fvg.it

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo:

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773707

e-mail: privacy@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali è la Società Insiel S.p.A. è connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento *in-house* delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

- b) Tipo di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di telefono, e-mail, PEC), acquisiti ai sensi delle liceità ex articolo 6 del GDPR: trattasi di dati personali del legale rappresentante delle associazioni di organizzazioni di volontariato (ODV), interessate dalla linea contributiva prevista dall'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5, o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda e sono richiesti, nell'esecuzione dei compiti connessi alle proprie finalità istituzionali, al fine di identificare il soggetto che sottoscrive l'istanza e le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. Si tratta di dati obbligatori senza i quali il documento risulterebbe incompleto e/o nullo in ordine alle dichiarazioni rese. Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail di eventuale altra persona referente per la pratica, al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria, per le vie brevi. Si tratta di dati facoltativi.

c) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, del responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.

d) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

e) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali.

f) Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.

g) Diritti fondamentali dell'Interessato

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR.

L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it , PEC: privacy@certregione.fvg.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

art. 23 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.